

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDI/CALDI MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 152 del 04.08.2022 Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (nel prosieguo, anche "FAL" o "Stazione appaltante") ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 24 postazioni – aree ristoro con due distributori ciascuna per un totale di n. 48 distributori automatici.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, anche "Codice").

Il luogo principale di svolgimento del servizio è costituito dalle sedi delle stazioni ferroviarie di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. ubicate nel territorio di Puglia e Basilicata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice è designato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Vito Lamaddalena, Direttore Risorse - Ambiente di FAL.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - 1) Domanda di partecipazione;
 - 2) Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;
 - 3) DGUE;
 - 4) Dichiarazione integrativa DGUE;
 - 5) Dichiarazione ausiliaria;
 - 6) Modello offerta economica (Fascia A, B e C);
 - 7) DUVRI;

- c) Capitolato tecnico;
- d) Schema di contratto;
- e) Relazione sul valore stimato della concessione ex art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.ferrovieappulolucane.it, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi e Gare".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: drfal@fal2.postecert.it, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60, comma 3, e 74, comma 4, del Codice¹, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.ferrovieappulolucane.it, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi e Gare".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avverranno a mezzo PEC.

A tal fine il Concorrente ha l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o strumento analogo negli Stati membri.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

¹ Si precisa che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.9.2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.7.2021, n. 108 in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO

Il presente Disciplinare regolamenta lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 24 postazioni – aree ristoro con due distributori ciascuna per un totale di n. 48 distributori automatici.

Il servizio dovrà essere articolato secondo le modalità indicate nel Capitolato.

4. DURATA

La durata della concessione è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni indicata nel contratto, con opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, per ulteriori 4 (quattro) anni, da far valere da parte di FAL almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originariamente previsto e previa valutazione positiva del servizio reso, come indicato nell'art. 6 del Capitolato.

5. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il valore stimato totale della concessione per l'intero periodo, compresi i costi per l'opzione di rinnovo, ammonta ad € 4.080.652,80 (euro quattromilioniottantamilaseicentocinquantadue/80) oltre IVA, come indicato all'art. 8 del Capitolato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 600,00 (euro seicento/00) come indicato nello schema di D.U.V.R.I. allegato.

Nella formulazione dell'offerta i concorrenti dovranno, inoltre, tenere conto, in caso di aggiudicazione, delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI e per estratto sui quotidiani, pari ad € _____ (euro _____) IVA e bolli compresi, come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato.

L'importo definitivo sarà comunicato al soggetto risultato aggiudicatario al termine della procedura.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

In ossequio al combinato disposto degli artt. 95, comma 3, e 144 del Codice, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- a. Offerta tecnica: 75 punti**
- b. Offerta economica: 25 punti.**

7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **ore 13.00 del giorno 20.09.2022**

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria offerta, contenente le buste "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica", mediante apposito plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo indicato al punto I.2 del bando.

È, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il medesimo termine perentorio ed allo stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione per conto della Stazione appaltante.

Il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura: "NON APRIRE – OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE FREDDHE/CALDE MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DI FERROVIE APPULO LUCALE S.R.L.".



Le buste contenute all'interno del plico devono essere, a loro volta, sigillate e controfirmate dai concorrenti.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsì.

A prescindere dalla modalità di trasmissione utilizzata, il recapito tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito dell'offerta. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le offerte pervenute oltre il termine ultimo indicato al precedente paragrafo 7.

La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l'italiano.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio in questione. Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, fax, telefono o posta elettronica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

9.1. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

9.2. Condizioni di partecipazione

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata a quella della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

10.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- a) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) per i quali sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- c) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

10.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice, il concorrente deve essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività primaria oggetto della concessione, somministrazione e vendita di bevande e alimenti a mezzo distributori automatici. Per gli operatori economici non residenti in Italia, il concorrente deve attestare l'iscrizione stessa in un analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza e, contestualmente, si impegna a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana

Per la comprova del requisito in questione la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e commi 4 e 5, e di cui all'art. 172 del Codice il concorrente deve aver prodotto un fatturato minimo annuo relativo a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili nel triennio 2019/2020/2021, pari almeno ad € 1.020.163,20 (euro unmilioneeventimilacentosessantatre/20) IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto al fine di garantire alla Stazione appaltante la partecipazione di operatori economici in grado di sostenere l'onere economico del pagamento del canone di cui all'art. 3 del Capitolato. Il concorrente potrà dichiarare tale requisito all'interno del DGUE.

Per l'eventuale comprova del requisito, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di richiedere:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze eventualmente richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

10.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

È richiesto, con riferimento allo specifico servizio da affidare in concessione, il possesso delle seguenti certificazioni:

- a. Certificato UNI EN ISO 22000:2005;
- b. Certificato TQS Vending (Top Qualify Standard).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 del Codice, mediante copia conforme all'originale del certificato.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"



La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata, redatta preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare.

11.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 predisposto dalla Stazione appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE deve essere compilato utilizzando il formulario allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata in G.U.R.I. - serie generale - n. 174 del 27.07.2016 - Allegato n. 3).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese in rete e GEIE, distintamente da tutti gli operatori economici che partecipa alla procedura di gara in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, distintamente dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici designate.

11.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

11.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. e di cui al comma 1, lett. b-bis) dell'art. 80 del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- f) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- g) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- h) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28 del presente disciplinare;
- j) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942, rispettivamente e a secondo della fase):
 - (Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di e dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - (Dopo l'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

11.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

11.3.3. Ulteriore documentazione a corredo

Il concorrente allega all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa" la seguente ulteriore documentazione:

- Documento attestante la cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 93, d.lgs. n. 50/2016, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del medesimo Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
- PASSOE rilasciato dall'ANAC nell'ambito del sistema AVCpass.

11.4 Documentazione relativa all'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2 del presente disciplinare.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ed allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3 ovvero documento equipollente, debitamente compilato e firmato dall'impresa ausiliaria in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare stessa;
- b) Dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 5), con la quale il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria:

- si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- d) PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

11.5 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito della medesima Autorità e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice il versamento è effettuato dal consorzio.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11.6 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (duepercento) del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 81.613,00 (euro ottantunomilaseicentotredici/00) salvo eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, previo appuntamento con il RUP o suo referente come di seguito indicato.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo pec/mail all'indirizzo drfal@fal2.postecert.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il

sopralluogo.

L'ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il **15.09.2022**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti **con almeno 2 giorni di anticipo**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di

attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio - non superiore a tre giorni - a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

All'interno della busta "B – Offerta tecnica", il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, un elaborato contenente la proposta tecnica di realizzazione del servizio sotto forma di relazione tecnica completa e dettagliata delle modalità di svolgimento della concessione, articolata secondo i criteri e sub criteri di valutazione di cui al paragrafo 16.1 del presente disciplinare, contenuta preferibilmente in massimo n. 10 facciate in formato A4; nel conteggio delle pagine sono inclusi immagini e schemi grafici.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nella busta tecnica non dovrà essere riportato alcun elemento inerente agli aspetti economici dell'offerta che andranno dettagliati nella busta "C - Offerta economica", di cui al paragrafo successivo.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito elencati:

- a) il modulo offerta economica redatto in conformità all'Allegato n. 6, contenente l'indicazione in cifre e in lettere:
 - del canone mensile offerto;
 - del prezzo unitario offerto per ogni tipologia di alimenti e bevande. In particolare, il concorrente dovrà formulare prezzi unitari per ogni singola voce indicata nello schema di offerta relativamente ai prodotti inseriti nelle fasce A, B e C.;
 - dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016;
- b) il piano economico finanziario per le finalità di cui all'art. 165 del Codice.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche tardive, condizionate, indeterminate o tra loro alternative. Tutti gli importi offerti dovranno essere comprensivi di I.V.A. ed indicati in cifre con massimo 2 (due) decimali dopo la virgola.

Non saranno prese in considerazione offerte che risultino inferiori all'importo a base d'asta per quanto riguarda il canone mensile da corrispondere a FAL e superiori alla base d'asta per i prezzi dei prodotti del listino.

Si precisa che:

- il canone mensile deve formare oggetto di offerta al rialzo rispetto all'importo a base d'asta indicato all'art. 3 del Capitolato;
- il concorrente dovrà formulare prezzi unitari per ogni singola voce indicata nello schema di offerta relativamente ai prodotti inseriti nelle fasce A, B e C. I singoli prezzi verranno sommati e il risultato complessivo sarà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica.

15.1 Piano economico finanziario

L'offerta deve contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilità della concessione.

Si precisa che per espressa volontà della stazione appaltante, sono a carico del concessionario i costi per l'energia elettrica necessari al funzionamento dei distributori e tutti gli ulteriori oneri di cui al capitolato.

Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- i tempi e i costi previsti per la fornitura e installazione dei distributori automatici;
- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio.

Il P.E.F. non è valutato nel merito e non è utilizzato per l'attribuzione di punteggio, ma acquisito solo come attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta, nella fase eventuale di verifica dell'anomalia; in mancanza del Piano, il concorrente è escluso dalla gara.

Si rammenta che non è consentito il soccorso istruttorio in merito al P.E.F.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, secondo la seguente ponderazione:

PUNTEGGIO TECNICO (PT)	75
PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)	25
PUNTEGGIO TOTALE (Ptot)	100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptot) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE): $Ptot = PT + PE$.

16.1 Punteggio tecnico

L'attribuzione dei punteggi avverrà con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a)

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Σ = sommatoria

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella riportata alla pagina seguente, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti V(a), variabili tra 0 e 1, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti coefficienti motivazionali:

Valutazione	Descrizione	Peso punteggio
Ottimo	Requisito trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo migliorativo alle attese	1
Buono	Requisito trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Requisito trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,65
Minimo	Requisito trattato in maniera appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Insufficiente	Assolutamente non adeguato	0

In particolare, l'attribuzione del punteggio tecnico avverrà prendendo in esame i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q	PUNTI MAX
1	Caratteristiche degli impianti di distribuzione	10	1	Verranno considerate la novità o poca anzianità delle macchine e le loro caratteristiche soprattutto in merito a consumo energetico e sostenibilità ambientale. Il punteggio sarà attribuito privilegiando macchine nuove e con caratteristiche più innovative, atte a garantire un minor consumo energetico e in generale una maggiore sostenibilità ambientale	10	0	10
2	Caratteristiche dei prodotti da distribuire	10	2	Il punteggio verrà attribuito privilegiando prodotti a ridotto impatto ambientale	10	0	10
3	Caratteristiche organizzative	15	3	Il punteggio massimo di 10 punti verrà attribuito privilegiando la presenza di personale altamente specializzato circa il servizio da svolgere secondo i migliori sistemi	15	0	15
4	Eventuali elementi migliorativi generali	10	4.1	Verranno privilegiate le offerte che avranno previsto prodotti alternativi e/o aggiuntivi ritenuti validi dalla commissione o con caratteristiche migliorative rispetto a quanto prescritto in gara, con particolare riferimento a prodotti senza glutine	10	0	10
5	Organizzazione del servizio ed ec-sostenibilità dell'operatore	20	4.2	Pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori Progetto contenente l'impegno per il riciclo dei rifiuti anche in forma di <i>reverse vending</i> Cadenza del servizio di rifornimento dei prodotti Controllo servizio	20	0	20
6	Certificazioni aggiuntive	10	4.3	Ulteriori certificazioni rilasciate in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000		10	10
Totale							75

16.2. Punteggio economico

Per l'attribuzione del "punteggio economico" (max 30 punti) le offerte saranno valutate sulla base degli elementi e pesi di cui alla seguente tabella.

	CRITERI DI VALUTAZIONE			Punteggio massimo attribuibile al miglior offerente
B.1	Canone mensile			10
B.2	Prezzi offerti per i prodotti inseriti nel "paniere obbligatorio"	B.1.1	Prodotti del paniere fascia A – somma dei prezzi offerti per ogni prodotto	7
		B.1.2	Prodotti del paniere fascia B – somma dei prezzi offerti per ogni prodotto	5
		B.1.3	Prodotti del paniere fascia C – somma dei prezzi offerti per ogni prodotto	3
	Totale			25

Criterio B.1 Canone mensile (max 10 punti):

Il punteggio massimo di 10 punti sarà assegnato all'offerta dell'operatore economico che presenterà il canone mensile più alto. Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente:

$$\frac{\text{Canone mensile offerto}}{\text{Canone mensile più alto offerto}} \times 10$$


Criterio B.2: Prezzi offerti per i prodotti inseriti nel "paniere obbligatorio". Sub-criteri B.2.1 -B.2.2 – B.1.3 (max 15 punti).

Per ogni fascia di prodotto (A – B – C), di cui ai sotto criteri B.2.1, B.2.2 e B.2.3, sarà determinata la sommatoria dei singoli prezzi offerti.

Il punteggio massimo di 15 punti sarà attribuito all'offerta del concorrente che offrirà la sommatoria dei singoli prezzi più bassa.

Per le altre offerte, il punteggio sarà determinato in misura proporzionale mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:

$$\frac{\text{Somma del prezzo dell'offerta migliore}}{\text{somma prezzo offerta (n)}} \times 7 \text{ (B.2.1)} o \times 5 \text{ (B.2.2)} o \times 3 \text{ (B.2.3)}$$

Dove:

Somma del prezzo dell'offerta migliore = offerta che presenta la somma dei singoli prezzi dei prodotti più bassa.

I concorrenti, a pena di esclusione, non potranno presentare un'offerta economica con singoli prezzi unitari di valore superiore alla base d'asta.

Si rappresenta che NON SONO AMMESSE PERCENTUALI DI SCONTI SUPERIORI AL 50% DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA INDICATI NEL FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA. Percentuali di sconto superiori saranno considerate da FAL come pari al 50%.

Si rappresenta, inoltre, che in caso di mancata indicazione del prezzo unitario offerto per i singoli prodotti indicati nel paniere obbligatorio (fascia A, B e C) sarà operata una decurtazione dal punteggio pari a 0,20 punti per ogni prodotto per il quale non viene indicato il prezzo.

Il punteggio economico totale sarà dato dalla somma del punteggio conseguito in relazione al criterio B.1 (Canone mensile) e di quello relativo al criterio B.2 (Prezzi offerti per i prodotti inseriti nel "paniere obbligatorio").

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (punteggio complessivo = punteggio tecnico + punteggio economico).

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

17.1. Apertura della busta "A – Documentazione amministrativa" – Verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno in data e luogo da comunicarsi, _____ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante e/o a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante e/o a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo recapito delle offerte e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17.2. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17.3. Apertura delle buste “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica” – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16.2.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 19.

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

FAL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Igs. n. 50/2016, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, si procederà, nei termini anzidetti, scorrendo la graduatoria.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

La stipulazione del contratto ha luogo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, la stazione appaltante interella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della gestione del servizio; l'affidamento all'operatore supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, nei termini indicati all'art. 1 del Capitolato tecnico.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione, indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi, le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 105 commi 10, 11 e 17 del Codice.

21. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, il concorrente aggiudicatario, in qualità di esecutore del contratto, è tenuto a prestare garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate nel medesimo art. 103. In caso di possesso della certificazione di qualità - da documentare - detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%.

In caso di RTI, Consorzi o GEIE, la garanzia fideiussoria deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificare dette imprese singolarmente e collettivamente e dichiarare di garantire non solo per il caso di mancata sottoscrizione ma anche per qualsivoglia altro inadempimento dell'aggiudicatario ad obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fideiussione, bancaria o assicurativa, tale documento dovrà contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.;
- la sua operatività entro quindici giorni su richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 citato, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di cui sopra, a seguito di richiesta alla Stazione appaltante, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

22. ASSICURAZIONE

Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per

persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo esemplificativo, la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compresi eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto di affidamento a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto di affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alla Stazione appaltante per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente alla polizza assicurativa dovrà essere presentata:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, del d.lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e e) del d.lgs. n. 50/2016 dal Consorzio stesso.

La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte della Stazione appaltante, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.

23. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio deve essere eseguito dalla società secondo quanto previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e negli altri documenti di gara.

24. PENALITÀ E MODALITÀ DELLE CONTESTAZIONI

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel Capitolato, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o recare danno al luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.


In particolare, in presenza delle violazioni e/o di inadempienze come di seguito descritte, la Stazione appaltante applicherà le seguenti penali:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata corresponsione del canone mensile e del rimborso spese entro i termini stabiliti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto
Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l'installazione dei distributori	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto
Mancata consegna/aggiornamento, nei termini stabiliti, dell'elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e dichiarazione allegata	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei tempi di intervento massimi per le riparazioni dei distributori in caso di guasti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei tempi di intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione del distributore, entro quattro giorni lavorativi successivi alla segnalazione, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito

Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 81/2008	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della reportistica semestrale sul numero delle erogazioni/incassi	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici	€ 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per le infrazioni successive
Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal "paniere prodotti"	€ 50,00 a prodotto, per la prima infrazione € 100,00 a prodotto, per le infrazioni successive
Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e di conservazione degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio	€ 100,00 a prodotto, per la prima infrazione € 200,00 a prodotto, per le infrazioni successive In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto
Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta	€ 100,00 a distributore, per la prima infrazione € 200,00 a distributore, per le infrazioni successive
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	€ 50,00 per ogni infrazione accertata
Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà recuperato dalla Stazione appaltante incamerando la quota parte dell'importo dalla garanzia definitiva costituita dal Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo triennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata a mezzo pec. Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine la Stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.



25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, CIG, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il concessionario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, come meglio specificato nel contratto.

A tal fine, alla presente procedura di gara viene attribuito il CIG n. 9357957ADF

Tale clausola di osservanza della legge n. 136/2010, rivestendo carattere di tassatività, è inserita nel contratto, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.

La necessaria documentazione a corredo della fattura e le modalità di pagamento della stessa saranno meglio specificate nel contratto.

La Stazione appaltante, in caso di dimostrata inadempienza, si riserva comunque la facoltà di trattenere le somme fatturate, a compensazione delle mancate o carenti prestazioni derivanti dagli obblighi contrattuali assunti dalla società aggiudicataria.

26. REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi al Concessionario a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a)** qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE);
- b)** qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- c)** revoca, da parte delle Autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio;
- d)** manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio della Stazione appaltante;
- e)** ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
- f)** grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- g)** violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- h)** esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;

- i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- j) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
- k) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- l) mancata corresponsione del canone mensile entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- m) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo quadriennale del Contratto;
- o) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- p) reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;
- q) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio della Stazione appaltante;
- r) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione appaltante, le giustificazioni del Concessionario;
- s) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio della Stazione appaltante.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore della Stazione appaltante:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (comprese eventuali differenze del canone e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che la Stazione appaltante dovesse sostenere per il rimanente

periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario a mezzo pec, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario per le utilità usufruite sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione.

Come indicato all'art. 19 del capitolato tecnico, le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze. In tali casi la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di computare l'intervenuto periodo di sospensione quale tempo supplementare rispetto alla durata originariamente prevista dal contratto, da computarsi alla ripresa del servizio stesso.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare alla Stazione appaltante, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.

27. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente ai fini della presente procedura nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento, è il dott. Vito Lamaddalena, Con la presentazione dell'offerta l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla citata normativa.

